

TRIBUNALE DI VICENZA



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI VICENZA

CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI VICENZA

CAMERA PENALE VICENTINA

**PROTOCOLLO**  
**PER LA CELEBRAZIONE DELLE UDIENZE**  
**DI CONVALIDA DELL'ARRESTO E DEL FERMO**  
**E PER L'INTERROGATORIO EX ART. 294 c.p.p.**

Visto il D.l. 8 marzo 2020, n° 11, recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da CoVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria" (pubblicazione in GU del giorno 8 marzo 2020, n° 60), ed atteso che lo stesso consente (art. 2 co. VII) che: *"la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenza o con collegamento da remoto"*;

Visto il D.P.C.M. del 9 marzo 2020;

Visto il D.l. 17 marzo 2020, n° 18, all'art. 83 co. 3 lett. B);

Visto il D.lvo 7 marzo 2005, n° 82, e successive modificazioni;

Visto il D.M. 27 aprile 2009, recante "Nuove regole relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia";

Visto il D.M. 21 marzo 2011 n° 44 recante il Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (così attuando i principi del D.lvo 7 marzo 2005, n° 82 e sue modificazioni);

Visto il provvedimento n° 3413 del 10 marzo 2020 del Ministero della Giustizia – DGSIA avente ad oggetto i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili e delle udienze penali come previsto dall'art. 2 del D.l. 8 marzo 2020, n° 11 nonché - in quanto compatibili - per i collegamenti previsti dall'art. 2 co. VIII del medesimo decreto legge e che, nello specifico, sono stati indicati per tali collegamenti i programmi: "Skype for business" e "Teams", forniti da Microsoft (contenuti nella suite "Office 365") e pertanto destinati ad utilizzare aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Visto che i programmi indicati dal DGSIA consentono di rispettare il dettato normativo di cui all'art. 146 bis comma 3 disp. att. C.p.p., per il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula d'udienza

ed il luogo di custodia deve avvenire con: *“modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto”*;

**Si stipula e si conviene quanto segue:**

## **PARTE PRIMA**

### **la convalida dell'arresto e del fermo**

ART. 1 – Le udienze in camera di consiglio per la convalida dell'arresto e del fermo si svolgono tramite collegamento audiovisivo da remoto. In caso di malfunzionamento del sistema di collegamento da remoto o di opposizione da parte dell'indagato o del suo difensore si seguiranno le forme ordinarie.

ART. 2 – Il sistema informatico da utilizzare per il collegamento da remoto è individuato nell'applicativo “TEAMS” di Microsoft, fornito dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile dagli utenti esterni alla RUG (Rete Unificata Giustizia), ivi comprese le Forze dell'Ordine e l'Avvocatura. Presso l'ufficio GIP (blocco B piano terzo) è predisposta un'aula con postazione nella quale è installato l'applicativo “Teams”. Da tale postazione avverranno i collegamenti di cui al presente protocollo.

ART. 3 – Quando le Forze dell'Ordine procedono all'arresto in flagranza o al fermo, conducono l'indagato, su indicazione del Pubblico Ministero, in carcere ovvero in uno dei luoghi di cui all'art. 284, comma 1, c.p.p. Nel primo caso l'udienza di convalida si svolgerà in collegamento con il carcere dove l'indagato si trova, nel secondo caso in collegamento con uno dei luoghi di cui al presente articolo.

Nella richiesta di convalida il Pubblico Ministero indica il luogo in cui è stato collocato l'arrestato o il fermato, al fine di consentire la fissazione dell'interrogatorio.

Se il Pubblico Ministero dispone ai sensi dell'art. 386 co. 5 c.p.p. che l'arresto o il fermato vengano collocati in uno dei luoghi di cui all'art. 284 co. 1 c.p.p., il collegamento con l'aula di udienza avverrà dai luoghi e secondo i criteri e modalità di seguito indicati, scelti in ragione della polizia giudiziaria che ha effettuato l'arresto o il fermo

I luoghi presso i quali l'arrestato o il fermato, posto agli arresti domiciliari, si dovrà recare ai fini della celebrazione dell'udienza di cui trattasi tramite collegamento remoto, sono i seguenti:

A) se l'arresto o il fermo è effettuato dal Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa, l'arrestato o il fermato si porterà, per l'udienza, presso l'ex Tribunale di Bassano del Grappa ove è attivo un punto di accesso che già prevede l'esistenza di una postazione in collegamento con la RUG;

B) se l'arresto o il fermo è effettuato dalla Questura di Vicenza, l'arrestato o il fermato si porterà, per l'udienza, presso i locali della Questura ove è attivo un p.c. con installato ed attivo l'applicativo “Teams”;

C) se l'arresto è effettuato dall'Arma dei Carabinieri, il collegamento avverrà secondo le modalità delineate nello specchio esemplificativo allegato.

D) se l'arresto o il fermo è effettuato dalla Guardia di Finanza, il collegamento avverrà secondo le seguenti modalità: 1) presso l'ex Tribunale di Bassano del Grappa, ove è attivo un punto di accesso che già prevede l'esistenza di una postazione in collegamento con la RUG, per gli arresti operati dal Gruppo di Bassano del Grappa, dalle Tenenze rispettivamente di Schio, di Thiene e di Asiago; 2) presso la Compagnia di Vicenza, ove è attivo un punto di accesso che prevede l'esistenza di una postazione in collegamento con la RUG, per gli arresti operati dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Vicenza, dalle Compagnie rispettivamente di Vicenza e di Arzignano e dalla Tenenza di Noventa Vicentina”;

F) se l'arresto o il fermo è effettuato dalla Polizia Municipale l'arrestato o il fermato si porterà, per l'udienza, nei locali nella disponibilità dei seguenti corpi di polizia locale della provincia, ove dovrà essere attivo un p.c. con installato l'applicativo “Teams”:

- Polizia Locale di Vicenza;

- Polizia Locale dell'unione di Costabissara-Isola Vicentina-Caldogno;

- Polizia Locale del consorzio di Schio (funzionante anche per il consorzio di Thiene e comuni convenzionati);

Le Polizie Locali sprovviste si avvarranno dei locali di cui alla lettera C), previa intesa con le compagnie dei CC di Bassano del Grappa, Thiene e con la Tenenza di Montecchio Maggiore;

Nel decreto di fissazione dell'udienza camerale ai sensi dell'art. 6 del presente protocollo, sarà indicato il luogo da cui avverrà il collegamento con l'aula di udienza.

L'arrestato o il fermato si recheranno, con mezzi propri e senza scorta presso il luogo ove avverrà il collegamento con l'aula di udienza, a meno che il GIP non disponga che il trasferimento avvenga a cura della Polizia Giudiziaria operante.

La Polizia Giudiziaria provvederà, ai sensi dell'art. 386 co. 2 c.p.p. ad informare immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello d'ufficio del luogo in cui è collocato l'arrestato o il fermato.

ART. 4 – Ricevuta la richiesta di convalida, la cancelleria dell'ufficio GIP notificherà al Pubblico Ministero, al difensore e all'indagato l'avviso di fissazione dell'udienza, contenente la specifica indicazione del luogo da cui avverrà il collegamento con l'aula di udienza. L'avviso verrà inoltre comunicato alla P.G. che ha operato l'arresto o il fermo.

Nell'avviso di fissazione dell'udienza è specificato che, nel caso in cui il difensore o l'arrestato abbiano manifestato la volontà che l'udienza di convalida si svolga nelle forme ordinarie, e ciò sia ritenuto dal Giudice possibile senza pericolo per i partecipanti, ovvero nel caso in cui il collegamento non sia attivabile per difficoltà tecniche, la stessa avrà inizio un'ora dopo l'orario di fissazione dell'udienza in videoconferenza.

Ferma la facoltà per il difensore di recarsi in Cancelleria allo scopo di visionare direttamente il fascicolo, nel caso in cui lo stesso chieda l'invio della documentazione in modalità informatica la

Cancelleria provvederà alla trasmissione dei relativi atti in tempo utile per l'udienza, in ogni caso non oltre il termine di due ore antecedenti l'inizio dell'udienza stessa. Gli atti saranno inviati all'indirizzo di posta elettronica indicato dal difensore nella richiesta, salvo che le dimensioni dei documenti non lo consentano. In tal caso gli atti saranno resi disponibili sulla piattaforma Teams.

In ogni caso, il difensore si impegna a versare i diritti di copia al primo accesso fisico in Cancelleria e, comunque, non oltre quindici giorni dall'udienza.

ART. 5 – Il difensore comunicherà, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'udienza, se intende parteciparvi da uno dei luoghi di cui all'art. 3, dal Tribunale nel luogo indicato all'art. 2, ovvero da remoto. Tale comunicazione avverrà tramite PEC indirizzata alla Cancelleria GIP/GUP ([gip.tribunale.vicenza@giustiziacert.it](mailto:gip.tribunale.vicenza@giustiziacert.it)) e sarà possibilmente anticipata per le vie brevi onde poter predisporre la c.d. "aula di udienza virtuale".

Nel caso in cui si scelga di assistere da remoto, la richiesta dovrà obbligatoriamente contenere l'indicazione di un valido indirizzo di posta elettronica ordinaria (non di posta elettronica certificata) già predisposto per il collegamento tramite Microsoft Teams, necessario per la partecipazione all'udienza tramite "aula virtuale", oltre a un numero di telefono al quale il difensore è prontamente raggiungibile per comunicazioni urgenti.

Il Pubblico Ministero, se intende comparire, partecipa all'udienza da remoto.

ART. 6 – Presso il luogo ove l'arrestato si trova, l'ufficiale di p.g. presente compilerà l'allegato verbale di operazioni compiute, allo scopo di identificare le parti presenti al momento del collegamento con l'aula di udienza. Tale verbale verrà trasmesso immediatamente alla cancelleria del GIP con PEC e, successivamente, depositato in originale al fascicolo processuale.

ART. 7 – Il collegamento tramite "Teams" verrà integralmente registrato e resterà attivo sino al momento della chiusura dell'udienza. All'apertura del verbale il giudice, con decreto motivato, darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "*per ragioni di sicurezza*", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19. La registrazione dell'udienza verrà riversata su dvd stabilmente allegato al verbale. Se il GIP non emette il provvedimento di competenza in seno all'udienza, al termine di quest'ultima l'arrestato o il fermato, se non custodito presso il carcere o presso le camere di sicurezza, tornerà immediatamente – per la via più breve e senza soste - presso i luoghi di cui all'art. 284 co. 1 c.p.p. ove era stato posto agli arresti domiciliari, in attesa della formale notifica del provvedimento del GIP.

ART. 8 – Nell'ipotesi in cui l'atto di presentazione indichi la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà accanto all'arrestato, nell'osservanza delle regole sanitarie vigenti ovvero, se ragioni di sicurezza lo consiglino e su disposizione del giudice, nell'aula di udienza di cui all'art. 2, e potrà comunicare con l'arrestato e con le altre parti processuali.

ART. 9 – L'avvocato che non intende presenziare all'udienza dal luogo ove l'arrestato si trova avrà possibilità di conferire con quest'ultimo sino a 30 minuti prima dell'udienza attraverso l'applicativo "Teams", ovvero "Skype for business", ovvero ancora attraverso strumenti tecnici idonei come previsto dall'art. 146 bis co. IV disp. att. C.p.p. (ad esempio una linea telefonica messa a disposizione dalla p.g. presso cui, al momento, si trovano l'arrestato o il fermato).

Tali comunicazioni si svolgeranno con modalità tali da garantire l'assoluta riservatezza e segretezza del colloquio tra l'avvocato e il proprio assistito.

ART. 10 – Nel corso dell'udienza, ove si rendesse necessario lo scambio di atti (ad esempio l'esibizione di una dichiarazione di disponibilità ad accogliere l'arrestato in regime di arresti domiciliari), essi saranno resi disponibili attraverso la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza. Di quanto sopra se ne darà atto a verbale. Il difensore si attiverà al fine di scansionare la copia del documento da esibire o produrre.

## **PARTE SECONDA**

### **L'interrogatorio ex art. 294 c.p.p.**

ART. 1 – Si premette che il Tribunale di Vicenza aderisce all'interpretazione, non condivisa dall'Avvocatura, secondo cui il termine per l'esecuzione dell'interrogatorio di garanzia successivo all'esecuzione di una misura cautelare o di sicurezza, è da ritenersi sospeso ai sensi dell'art. 83 co. 3 D.l. 17 marzo 2020 (decorrendo – a legislazione vigente - dal 12 maggio 2020), e che tale interrogatorio si svolgerà esclusivamente a seguito di espressa richiesta da parte del difensore e/o della persona sottoposta a misura cautelare o a misura di sicurezza.

ART. 2 – Onde consentire, nei casi di richiesta, lo svolgimento dell'interrogatorio l'ufficio GIP provvede a fissare – già al momento dell'ordinanza genetica – la data e l'ora per l'eventuale celebrazione dell'udienza per l'interrogatorio ai sensi dell'art. 294 c.p.p. nei termini di legge, con l'indicazione che tale udienza si svolgerà soltanto a seguito di espressa richiesta.

ART. 3 – Qualora il difensore della persona sottoposta a misura cautelare o a misura di sicurezza intenda procedere all'interrogatorio, dovrà depositare o trasmettere alla cancelleria del GIP la relativa richiesta, anche con modalità semplificate (tramite posta elettronica certificata all'indirizzo **gip.tribunale.vicenza@giustiziacert.it**).

In tal caso l'udienza di cui trattasi si svolgerà tramite il sistema della videoconferenza nella data e nell'orario indicati nel provvedimento di fissazione. In caso di malfunzionamento del sistema di collegamento da remoto si seguiranno le forme ordinarie. La difesa che volesse richiedere l'espletamento dell'interrogatorio avrà termine fino al giorno e all'ora fissati per l'udienza per manifestare la volontà in questione. In assenza di richiesta, l'udienza non sarà celebrata e il termine rimarrà sospeso come da previsione normativa poc'anzi citata.

ART. 4 – Il sistema informatico da utilizzare per il collegamento da remoto è individuato nell'applicativo "Teams" di Microsoft, fornito dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile dagli utenti esterni alla RUG (Rete Unificata Giustizia), ivi comprese le Forze dell'Ordine e l'Avvocatura. Presso l'ufficio GIP (blocco B piano terzo) è predisposta un'aula in cui si trova un pc fisso sul quale è installato l'applicativo "Teams". Da tale postazione avverranno i collegamenti di cui al presente protocollo.

ART. 5 - Per le modalità di fissazione e celebrazione dell'udienza si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui agli artt. da 3 a 11 della parte prima del presente protocollo.

### **PARTE TERZA**

#### **Disposizioni generali**

ART. 1 – Il presente protocollo entrerà in vigore dalla data del \_\_\_\_\_. Le parti si impegnano a rendere operativi i sistemi di collegamento ed a garantire il più rapido, sollecito e fruttuoso funzionamento delle procedure di collegamento da remoto.

ART. 2 – Il presente protocollo è destinato a durare sino alla cessazione dell'emergenza da COVID-19 che sarà comunicata con successivo provvedimento.

L'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale potranno far pervenire durante tutta la vigenza del protocollo ogni segnalazione utile in relazione a malfunzionamenti o problemi insorti nell'applicazione del protocollo.

Vicenza, \_\_\_\_\_

Il Presidente del Tribunale


Il Procuratore della Repubblica reggente

Il Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati

Il Questore


Il Comandante provinciale dei Carabinieri

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza



Il Comandante della Polizia Municipale di Vicenza.

Il Presidente della Camera Penale Vicentina



Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

Il Comandante della Polizia Municipale di Vicenza.

Il Presidente della Camera Penale Vicentina

*[Handwritten signature]*